CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 64 (Codice penale militare di guerra)

Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato italiano o di uno Stato alleato, e' punito, se dal fatto puo' derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	II — Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-64-esibizione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

pubblicazione-vendita-o-distribuzione-di-cose-militari